



## Università degli Studi di Messina

### REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA

(Emanato con D.R. n. 222 del 29 Gennaio 2016)

#### **Art. 1 – Definizioni e criteri**

1. Il presente regolamento disciplina le spese di rappresentanza dell'Università degli Studi di Messina (di seguito Ateneo).
2. L'Ateneo può assumere, a carico del proprio bilancio, spese di rappresentanza finalizzate a mantenerne o ad accrescerne il prestigio, il ruolo e la presenza nel contesto sociale nazionale ed internazionale per il miglior perseguimento delle proprie attività istituzionali.
3. Sono criteri di ammissibilità delle spese di rappresentanza:
  - a) il perseguimento e la stretta correlazione con le finalità istituzionali;
  - b) il decoro, l'economicità, la ragionevolezza e la congruità;
  - c) la motivazione dettagliata delle ragioni, delle circostanze della spesa e della correlazione con le finalità istituzionali;
  - d) lo stanziamento di bilancio.

#### **Articolo 2 – Spese di rappresentanza**

1. Le spese di rappresentanza sono costituite dagli oneri finanziari sostenuti per mantenere o accrescere il prestigio dell'Ateneo all'esterno, in ambiti direttamente attinenti ai propri fini istituzionali. Esse ricomprendono gli oneri finanziari relativi alle varie forme di ospitalità, di manifestazione di ossequio e di considerazione che l'Ateneo realizza a tale scopo, attraverso i propri rappresentanti, nei confronti di organi e soggetti esterni, nazionali e internazionali, anch'essi dotati di rappresentatività.
2. Finalità proprie delle spese di rappresentanza sono:
  - a) richiamare l'attenzione e l'interesse dell'opinione pubblica sulla propria attività istituzionale;
  - b) proiettare l'Ateneo nel panorama istituzionale nazionale e internazionale e intrattenere pubbliche relazioni con soggetti esterni all'Ateneo, in correlazione all'esigenza di rappresentatività e di accrescimento del proprio prestigio.
3. Si qualificano come spese di rappresentanza quelle sostenute nei confronti di soggetti esterni che hanno la rappresentatività degli enti e degli organismi cui appartengono nonché quelle sostenute a favore di personalità di elevato rilievo, esterne all'Ateneo, rappresentative dei campi della cultura, della scienza, della ricerca, dell'economia nonché del contesto politico e/o sociale.
4. Non si qualificano come spese di rappresentanza quelle che hanno luogo nell'ambito di normali rapporti istituzionali e di servizio.

#### **Articolo 3 - Soggetto abilitato**

Le spese di rappresentanza possono essere disposte dal Rettore, dal Pro-Rettore Vicario o dal Direttore del Dipartimento o Responsabile del Centro con autonomia amministrativa e gestionale.

#### **Articolo 4 - Tipologia delle spese di rappresentanza**

1. Le spese connesse all'attività di rappresentanza devono essere improntate ai criteri di cui all'articolo 1, comma 3, del presente regolamento.

2. Le spese che si possono assumere a carico del bilancio dell'Ateneo per le finalità di cui all'articolo 2 del presente regolamento sono quelle connesse a:

- a) atti di ospitalità: vitto, alloggio e viaggio. Sono escluse le spese di carattere personale;
- b) atti di cortesia: targhe, medaglie, libri, coppe, omaggi floreali o di altro genere, in generale atti a contenuto e valore prevalentemente simbolico;
- c) piccole consumazioni, eventuali colazioni di lavoro o ristorazione in occasione di incontri con soggetti esterni all'Ateneo.
- d) servizi/forniture a supporto (stampe di inviti, addobbi ed impianti tecnici, servizi fotografici, ecc.).

#### **Articolo 5 - Imputazione della spesa**

Le spese di rappresentanza devono essere poste a carico di apposito conto di contabilità generale nel rispetto del limite dello stanziamento annuale e delle disposizioni previste al riguardo dalla legge.

#### **Articolo 6 - Fasi e documentazione della spesa di rappresentanza**

Ai fini della liquidazione e del successivo pagamento le spese di cui all'articolo 4 del presente regolamento devono:

- a) essere adeguatamente documentate;
- b) essere conformi alle norme di contabilità pubblica, alle norme del regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle ulteriori normative in materia;
- c) essere motivate in ordine all'iniziativa alla quale si riferiscono, alla loro necessità, alla sussistenza dei requisiti ed alla congruità dell'ammontare.

#### **Articolo 7 - Norme finali**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni in materia di contabilità pubblica nonché le norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti in materia.